

**CONVENZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ACI CASTELLO E L'ETS
“ _____ ” PER LA CO-PROGETTAZIONE FINALIZZATA ALLA
REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO PER L'ANNO 2026 DI VIGILANZA E SALVATAGGIO IN
MARE NELLE SPIAGGE LIBERE BALNEABILI DEL TERRITORIO COMUNALE EX L. R.
17/1998, AI SENSI DEGLI ARTT. 55 E 56 DEL D. LGS. 03/07/2017, N. 117 E SS.MM.II.**

[il presente documento è da intendersi quale schema-base e lo stesso sarà integrato e comunque potrà essere modificato, in parti non sostanziali, in ragione degli esiti dell'istruttoria]

L'anno ____ il giorno ____ del mese di _____ nella Residenza Municipale, con la presente scrittura privata da valersi ad ogni effetto di legge, tra:

- il COMUNE DI ACI CASTELLO — di seguito anche “Ente Pubblico”, con sede in Via Dante 28 – C.F./P.IVA: 00162000871, rappresentato da _____, il/la quale interviene nel presente atto non in proprio ma esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse, del Comune di Aci Castello, nella sua qualità di Responsabile dell'Area I e segnatamente dei Servizi Culturali, Ricreativi e Turistici del Comune di Aci Castello, come da affidamento di funzioni dirigenziali in base alla determinazione sindacale n. ____ del ____/____/2026;

E

- l'ETS _____, di seguito anche “Ente Attuatore Partner” o “EAP” con sede legale in _____, N. _____, C.F. _____, iscritto al Registro Unico del Terzo Settore con n° di repertorio _____, la cui personalità giuridica è rappresentata dal Sig./Sig.ra _____, nato/a _____ a _____ il _____, _____, residente a _____, _____ in _____, _____, qualità _____ di _____ dell'Ente stesso;

PREMESSO che:

- con Avviso pubblicato sul portale istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente, in data _____, l'Amministrazione ha indetto una procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione di un soggetto del Terzo Settore, in possesso dei requisiti generali e di professionalità ed esperienza necessari, disponibile alla co-progettazione finalizzata alla realizzazione del servizio per l'anno 2026 di vigilanza e salvataggio in mare nelle spiagge libere balneabili del territorio comunale ex L. R. 17/1998, con il quale stipulare apposita convenzione per la gestione del servizio stesso;
- la Norma costituzionale (art. 118, quarto comma) prevede che “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”;
- il Testo Unico sugli Enti Locali (d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 3, quinto comma) prevede che “i Comuni e le Province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”;
- il Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii, “Codice del Terzo Settore”, art. 2, riconosce “il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo” e che “ne è promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne è favorito l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali”;
- il D. Lgs. 117/2017 istituisce il RUNTS quale Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. in attuazione degli artt. 45 e segg. del Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117), per assicurare la piena trasparenza degli enti del Terzo settore (ETS) e che dal 23 Novembre 2021 è attivo il Registro Unico del Terzo Settore cui devono essere iscritte gli ETS per poter fruire di contributi pubblici;
- gli Enti del Terzo settore iscritti al RUNTS da almeno sei mesi hanno la possibilità di stipulare

convenzioni con le amministrazioni pubbliche le quali, per ragioni di carattere sociale, decidono di affidare a terzi servizi di pubblica utilità, il tutto come previsto dagli artt. 55 e 56 del C.T.S. e che la convenzione tra l'Amministrazione Comunale e tali enti può prevedere esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate;

- che l'istituto della Co-progettazione previsto dall'art 55 del D. Lgs n 117 del 03/07/2017 "Codice del terzo Settore" può rispondere a tali finalità vedendo il Comune ed il Terzo Settore alleati e ugualmente impegnati a costruire un progetto condiviso di gestione e realizzazione di un servizio di vigilanza e salvataggio in mare mettendo a disposizione le risorse necessarie;
- la Co-progettazione rappresenta modalità alternativa all'appalto e riconducibile ai procedimenti di cui all'art. 119 del D.Lgs 267/2000 e rappresenta una forma di coinvolgimento del terzo settore con un ruolo attivo nella progettazione e gestione dei servizi medesimi, consentendo di unire esperienze e risorse non strettamente economiche ma anche logistiche e/o organizzative e professionali per l'innovazione degli stessi;

RICHIAMATI:

- la L. R. n. 17 del 01 settembre 1998, istitutiva del servizio di vigilanza e salvataggio per le spiagge libere siciliane, finalizzata alla prevenzione e tutela della incolumità dei bagnanti durante la stagione estiva, che impone ai comuni costieri di assicurare il servizio di vigilanza balneare con l'impiego di bagnini muniti di apposito brevetto, per ogni 150 metri di spiaggia libera destinata alla fruizione dei bagnanti per un massimo di due Km lineari, con cadenza quotidiana, senza interruzioni, dalle ore 9.00 alle ore 19.00, per un periodo non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centoventi giorni, tra 1° maggio al 30 settembre di ogni anno, con l'impiego di due bagnini per ogni postazione;
- la Determinazione Dirigenziale n. ____ del _____ di approvazione dell'Avviso pubblico relativo alle finalità di cui al punto precedente, per l'anno 2026, e dei suoi Allegati;
- l'eseguita verifica della regolarità formale delle domande di partecipazione ed i conseguenti rilievi in ordine a eventuali necessità di soccorso istruttorio, all'ammissibilità o non ammissibilità delle domande stesse;
- il verbale della Commissione Tecnica concernente la valutazione e la redazione della corrispondente graduatoria delle proposte pervenute all'Amministrazione nell'ambito della richiamata procedura ad evidenza pubblica;
- la Determinazione Dirigenziale n. ____ del ____/____/2026 di approvazione della graduatoria e consequenziale individuazione dell'ETS "_____" quale primo classificato e, quindi, soggetto attuatore partner del servizio di progetto;

VISTI:

- l'art 118 della Costituzione;
- la L.R. 44/91;
- la L. 142/90, come recepita dalla L.R. 48/91;
- la L. 127/97 e L. 191/98, nelle parti recepite con L.R 23/98;
- il D. Lgs 267/2000;
- la L. 241/1990;
- il D. Lgs 112/1998;
- il D. Lgs 117/2017;
- il D. Lgs 42/2004;
- il D.L. 76 del 2020, conv. con modif. L. 120/2020;
- il D. Lgs 33/2013;
- lo Statuto Comunale dell'Ente;

Tutto ciò premesso, con le parti sopra costituite

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto

La presente convenzione disciplina il rapporto di collaborazione tra il Comune di Aci Castello e l'ETS _____ per lo svolgimento delle attività funzionali ad assicurare un servizio di salvamento e vigilanza a mare nei due siti comunali predeterminati come meglio specificate al successivo art. 2. L'EAP (Ente attuatore partner), con la sottoscrizione della presente Convenzione, si impegna affinché le attività co-progettate con il Comune siano svolte con le modalità convenute e per il periodo concordato. In ragione di quanto precede, l'EAP assume l'impegno di apportare tutte le necessarie migliorie, che saranno concordate, nel corso del rapporto convenzionale per assicurare la migliore tutela dell'interesse pubblico, fermo restando quanto previsto dall'Avviso pubblico e nello spirito tipico del rapporto di collaborazione attivato con la co-progettazione.

Il luogo di svolgimento dell'attività del progetto di servizio è situato nel Comune di Aci Castello presso due (2) siti di balneazione pari a 150 metri di fronte-mare ognuno, ricompresi all'interno delle zone evidenziate in rosso di cui all'ALLEGATO D dell'Avviso.

I luoghi vengono consegnati nello stato di fatto in cui si trovano.

Il servizio di vigilanza e salvataggio sarà assicurato per sessantadue (62) giorni consecutivi e continuativi compresi tra il 1° Luglio 2026 ed il 31 Agosto 2026 dalle ore _____ alle ore _____, senza interruzioni, per n. 2 postazioni, con l'impiego di due (2) bagnini-assistenti bagnanti per ogni postazione di cui uno con funzioni di referente di postazione. Ogni postazione avrà la competenza e la responsabilità di garantire il servizio di salvamento in argomento per 150 metri lineari di fronte mare, opportunamente individuati e segnalati all'utenza dall'ETS.

GIORNI E ORARI DI SERVIZIO SETTIMANALI (Da Lunedì a Domenica senza interruzioni per 62 giorni, almeno dalle ore 09:00 fino alle 19:00):	
Dalle ore: _____	Alle ore: _____

Art. 2 – Finalità ed Attività

La presente Convenzione si propone, relativamente alla attività di vigilanza e salvataggio dei bagnanti, di garantire la sicurezza e l'incolumità della popolazione durante la sua attività di balneazione e stazionamento lungo il litorale, attraverso l'erogazione di un servizio adeguato allo scopo e di indubbia utilità sociale.

Finalità della presente convenzione è, tra le altre, prevedere l'impegno dei volontari/soci o l'impiego di dipendenti/lavoratori autonomi da parte dell'ETS in attività sociale-assistenziale di pubblico interesse nel territorio del Comune di Aci Castello. L'Ente Pubblico, volendo garantire alcuni servizi di propria competenza, attiva con l'ETS la collaborazione per lo svolgimento delle seguenti attività che il soggetto realizzatore si impegna a svolgere direttamente sotto la propria responsabilità:

- garantire un servizio di vigilanza e salvataggio balneare con l'impiego di bagnini muniti di apposito brevetto salvamento mare di cui al D.M. 85/2024, dalle ore _____ alle ore _____ per sessantadue (62) giorni (dal 01/07/2026 al 31/08/2026), continuativi e senza interruzioni, inclusi festivi, per n. due (2) postazioni presso i siti di cui all'Allegato D, con l'impiego di due assistenti bagnanti per ogni postazione di cui uno (1) con funzioni di referente di postazione per ogni turno di servizio. L'ETS dovrà provvedere a garantire il corretto svolgimento del servizio, nonché adoperarsi per la messa a disposizione di tutto il materiale e attrezzature occorrenti per garantire la salvaguardia dei bagnanti per tutta la durata del servizio.
- operare negli ambiti definiti dalle Norme e Regolamenti Nazionali, Regionali e Comunali con particolare riferimento alle prescrizioni di cui alla Ordinanza di Sicurezza Balneare emessa dalla Capitaneria di Porto di Catania in riferimento alla stagione balneare 2026 o comunque impartite dalle autorità competenti.

Art. 3 - Oneri e obblighi a carico dell'Ente attuatore partner (EAP)

L'EAP si impegna, prioritariamente attraverso l'impiego di risorse già proprie o attraverso il noleggio/acquisto, a:

- Co-progettare, realizzare, allestire, gestire e coordinare il servizio di vigilanza e salvamento a mare, garantendo l'esecuzione di finalità ed attività del progetto;
- Avvalersi di un adeguato numero di personale (assistenti bagnanti) volontario/socio o dipendente/lavoratore autonomo munito di brevetto salvamento mare rilasciato da una delle Società autorizzate ai sensi del D.M. 85/2024, dotandolo delle attrezzature e dei materiali occorrenti al corretto svolgimento del servizio;
- Assicurare, fornendo il materiale comunque denominato, che l'assistente bagnanti disponga delle seguenti dotazioni individuali, pronte all'uso, costituite da: a) una maglietta/canotta, sempre indossata, con la scritta fronte-retro "COMUNE DI ACI CASTELLO - SALVATAGGIO", di colore in contrasto allo sfondo e con lettere di altezza proporzionata, affinché sia possibile la lettura a distanza non inferiore ai 20 m; b) un fischietto, sempre indossato; c) una maschera con snorkel; d) un paio di pinne da salvamento (o mezze pinne); e) un casco di protezione omologato idoneo al soccorso acquatico e un paio di calzature antiscivolo;
- Allestire postazioni di salvataggio, le quali:
 - sono realizzate con punti di osservazione con sedute sopraelevate rispetto al livello del mare di almeno 2 metri e collocate in prossimità della battigia ed in posizione tale da permettere la migliore visibilità dell'intero specchio acqueo di competenza, sormontate da un ombrellone di colore rosso;
 - sono indicate da apposito pennone sul quale è issata una delle seguenti bandiere, a cura degli assistenti bagnanti e/o su disposizione dell'Autorità Marittima: a) bandiera verde: indicante il servizio di assistenza e salvamento attivo, condizioni meteorologiche favorevoli per la balneazione; b) bandiera gialla: indicante il servizio di assistenza e salvamento attivo, condizioni meteo-marine potenzialmente rischiose; c) bandiera rossa: indicante balneazione sconsigliata o pericolosa con o senza servizio di assistenza e salvamento attivo (fuori dagli orari di erogazione obbligatoria del servizio). In caso di utilizzo della bandiera rossa vengono, inoltre, emanati avvisi con gli altoparlanti (se presenti) o con il megafono in dotazione all'assistente bagnanti;
- Assicurare, fornendo il materiale comunque denominato, che ogni postazione di assistente bagnanti sia dotata delle seguenti dotazioni immediatamente disponibili all'uso: a) una cassetta di pronto soccorso con almeno il contenuto minimo di cui al Decreto del Min. Salute n. 388/2003 Allegato 1; b) un binocolo; c) un megafono; d) 1 rullo, fissato su palo alla terra ferma, con 200 metri di sagola galleggiante, all'estremità della quale è assicurato un salvagente anulare o un rescue can o un rescue tube; e) le dotazioni individuali di ciascun assistente bagnanti;
- Assicurare, fornendo il materiale comunque denominato, la presenza di un pattino di salvataggio o mezzo nautico simile, di colore rosso, recante su entrambi i lati la scritta "salvataggio". Il mezzo di salvataggio in nessun caso può essere destinato ad altri usi. Il mezzo di salvataggio è posizionato direttamente sulla battigia o comunque in modo tale che una sola persona sia in grado, all'occorrenza, di vararlo tempestivamente a mano. Nel caso di litorale roccioso o che comunque non permetta una collocazione idonea, il mezzo è posizionato direttamente in acqua. Il pattino o mezzo nautico simile, quando è attivo il servizio di salvamento, è tenuto sempre armato (con remi e scalmi) ed è dotato di: a) un salvagente anulare munito di una sagola galleggiante lunga almeno 25 metri; b) un mezzo marinaio/gaffa; c) un'ancora.
- Assicurare, fornendo il materiale comunque denominato, l'allestimento della segnaletica funzionale e necessaria al servizio di vigilanza e salvamento balneare lungo i tratti di spiaggia (litorale roccioso) di competenza per tutta la durata di espletamento del servizio stesso (tutto incluso, nulla escluso) intendendo inclusi anche i segnalamenti e i gavitelli nella zona di mare riservata ai bagnanti, come disciplinati dalle Ordinanze e altre disposizioni della Capitaneria di Porto con particolare riferimento ai Provvedimenti della Capitaneria di Porto di Catania riferiti alla stagione balneare 2026;
- Utilizzare attrezzature e macchinari perfettamente funzionanti e conformi alle norme di legge;
- Possedere idonea polizza assicurativa a copertura dei danni cagionati nel corso delle attività di salvamento da parte degli assistenti bagnanti a cose o persone, ivi compreso il periodo delle operazioni di allestimento e disallestimento;
- Farsi, dunque, carico di tutte le spese (noleggi, messe a dimora ed in esercizio, custodia, recupero

a fine servizio, ecc) ovvero ogni altra spesa necessaria e qui non espressamente indicata per la buona riuscita e corretta realizzazione del servizio di vigilanza e salvamento bagnanti;

- Essere in possesso delle licenze/autorizzazioni ove previste dalla normativa vigente;
- Mantenere indenne l'Amministrazione Comunale da qualsiasi danno o richiesta danni derivante dalla gestione, realizzazione ed esecuzione del servizio ivi incluse le fasi di allestimento/disallestimento;
- Vigilare costantemente sulla fattibilità del piano di spesa previsionale presentato, nei termini di cui all'ALLEGATO B;
- Segnalare all'Ufficio Cultura entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto e comunque entro 5 giorni antecedenti all'avvio del servizio, l'elenco nominativo dei bagnini turnisti impiegati per singola postazione di salvamento (incluso copia fronte/retro di documento di riconoscimento ovvero nome, cognome, luogo di nascita, data di nascita, numero di cellulare per immediata reperibilità nel corso del servizio) nonché copie dei brevetti di salvamento mare ove sia chiaro e leggibile il soggetto che lo ha conseguito, la Società che lo ha rilasciato, il numero del brevetto e la data di scadenza;
- Presentare entro il 30 Settembre dell'anno 2026, dettagliata relazione consuntiva dell'attività svolta nel bimestre, comprensiva di un'autovalutazione dei risultati conseguiti; la mancata presentazione della relazione consuntiva bimestrale delle attività svolte; quando l'omissione si protrae oltre 15 (quindici) giorni dal sollecito formale effettuato da parte dell'Amministrazione, comporta a carico del EAP condizione di grave inadempienza e motivo di rescissione della convenzione da parte dell'Ente Pubblico;
- Presentare, ai fini del rimborso spese di cui all'art. 7, entro e non oltre il 30 Settembre dell'anno 2026 un rendiconto economico dettagliato con voci in uscita, suffragato da fatture quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalente. Quando l'omissione si protrae oltre 15 (quindici) giorni dal sollecito formale effettuato da parte dell'Amministrazione, comporta a carico del EAP condizione di grave inadempienza e motivo di rescissione della convenzione da parte dell'Ente Pubblico.

Le attività e le iniziative oggetto della presente convenzione dovranno essere svolte nel rispetto della normativa vigente e i responsabili risponderanno direttamente agli organi competenti in materia rispetto a quanto previsto e richiesto dalla normativa in vigore.

A seguito dell'approvazione dell'articolo 35 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi) cd. "Decreto crescita", convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, i seguenti soggetti:

- le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale di cui all'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
- le associazioni di protezione ambientale rappresentative a livello nazionale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
- le associazioni, Onlus e fondazioni;
- le cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

sono tenuti a pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Tali informazioni debbono essere anche pubblicate nella nota integrativa al bilancio di esercizio e nell'eventuale consolidato. A partire dal 1 gennaio 2020 il mancato rispetto dell'obbligo comporta l'irrogazione, da parte dell'amministrazione che ha erogato il beneficio o dall'amministrazione vigilante o competente per materia, di una sanzione pari al 1% degli importi ricevuti fino a un massimo di € 2.000, a cui si aggiunge la revoca integrale del beneficio nel caso in cui all'obbligo di pubblicazione non si adempia comunque nel termine di 90 giorni dalla contestazione.

Art. 4 – Compiti degli Assistenti Bagnanti

Gli assistenti bagnanti dovranno:

- tutelare la sicurezza di tutte le persone presenti lungo i 150 metri di fronte mare di competenza, vigilando in modo costante. In caso di necessità interverranno effettuando il salvataggio/soccorso e messa in sicurezza di bagnanti in difficoltà o di utenti presenti lungo la spiaggia/battigia (litorale roccioso), adottando tutte le conoscenze di primo soccorso e rianimazione acquisite con il brevetto di salvamento mare.
- monitorare attentamente i luoghi oggetto del servizio, assicurando il perdurare delle condizioni di sicurezza nelle fasi di balneazione e stazionamento degli utenti.
- provvedere al mantenimento della pulizia del litorale con particolare riferimento alla rimozione di buste, bottiglie o altri rifiuti che utenti male educati dovessero abbandonare nell'area del litorale di competenza. Ciò tenuto conto del fatto che la presenza di detti rifiuti potrebbe costituire un ulteriore elemento di rischio per l'incolumità degli altri utenti.

Gli assistenti bagnanti sono sempre vigili e in caso di rischio di annegamento, di pericolo o comunque di necessità, intervengono immediatamente e senza ritardo per garantire la sicurezza ed il soccorso delle persone nell'area di competenza, utilizzando ogni opportuno strumento di cui alla dotazione individuale e di postazione.

Essi si attengono pedissequamente alle Ordinanze o altre disposizioni della Capitaneria di Porto. Fra le loro mansioni rientrano anche la valutazione delle condizioni atmosferiche e acquatiche, fornendo indicazioni all'utenza sulla opportunità di entrare in acqua in caso di tempo avverso oppure di maree mediante segnalazione con le bandiere colorate di cui è dotata ogni postazione. In aggiunta, sorvegliano attentamente lo specchio d'acqua, segnalando l'eventuale presenza di animali pericolosi o altri pericoli naturali, come mulinelli e onde anomale.

In particolare, gli assistenti bagnanti stazionano nelle aree di competenza: sulla postazione, sulla battigia/litorale roccioso o, in mare, sul pattino di salvataggio. La postazione di salvamento non può mai essere presidiata da un numero di bagnini-assistenti bagnanti inferiore ad uno (1). E' onere dell'ETS adottare le misure occorrenti a che il numero minimo di bagnini-assistenti bagnanti contemporaneamente presenti a vigilare lungo ognuno dei due 150 m di fronte mare non sia mai inferiore alle due (2) unità.

Nei casi diversi dal concreto o potenziale pericolo o necessità dei bagnanti nel corso dell'espletamento della loro attività di balneazione o nel corso del loro stazionamento lungo la spiaggia (litorale roccioso)/battigia (laddove con il termine "diversi" si intende: azioni direttamente lesive poste in essere da altri utenti a danno di altri utenti) l'assistente bagnanti dovrà astenersi dall'intervenire con funzioni diverse da quelle del privato cittadino, contattando immediatamente e senza ritardo le autorità di pubblica sicurezza.

Art. 5 – Impegni del Comune

Per il perseguimento delle finalità della presente convenzione il Comune di Aci Castello si impegna a:

- segnalare all'ETS i nominativi dei propri referenti;
- garantire il coordinamento con gli uffici/servizi comunali che devono interagire con l'EAP per il buon andamento del progetto nonché il monitoraggio delle attività oggetto della presente convenzione;
- procedere a verifiche periodiche sulle modalità di svolgimento delle attività dell'EAP, portandone gli esiti a conoscenza di quest'ultimo;
- erogare un rimborso spese così come previsto e disciplinato dall'art. 56 del D.lgs. n. 117 del 3/07/2017 (Codice del Terzo Settore) ai sensi del quale la presente convenzione può prevedere esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Le modalità ed i criteri di erogazione del suddetto rimborso spese sono chiarite e dettagliate al successivo art. 7 .

Art. 6 - Durata

La presente convenzione ha durata pari a quella intercorrente tra la data di sottoscrizione e quella di conclusione del servizio bimestrale per la stagione balneare 2026 (31/08/2026) ivi incluse le fasi di disallestimento, rendicontazione ed erogazione dei rimborsi. Le parti si impegnano sin d'ora ad accettare senza riserva alcuna eventuali modifiche della convenzione che dovessero rendersi in ogni tempo necessarie a causa di disposizioni normative a cui l'Ente debba attenersi o sopravvenuti motivi di interesse pubblico.

Art. 7 – Rimborso spese per la realizzazione

Ai sensi del Paragrafo 3.5 della Determinazione A.N.A.C. n. 4 del 07/07/2011 come in ultimo aggiornata con Delibera della medesima Autorità n. 585 del 19/12/2023, la Convenzione è soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Pertanto si procede, con separato documento, ad acquisire le dovute dichiarazioni circa il conto corrente dedicato e ad attribuire alla presente Convenzione il seguente C.I.G.:

_____.

Il Comune di Aci Castello contribuisce alle spese sostenute dall'EAP per assicurare il corretto funzionamento del servizio attraverso l'erogazione di un rimborso così come previsto e disciplinato dall'art. 56 del D.lgs. n. 117 del 3/07/2017 (Codice del Terzo Settore) ai sensi del quale la presente convenzione può prevedere **esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.**

L'erogazione del rimborso avverrà, a conclusione del servizio bimestrale, a seguito dell'adempimento da parte del Soggetto beneficiario, dei seguenti oneri:

- rendicontazione delle spese effettivamente sostenute.

Si conviene che la somma di € 30.000,00 (Euro Trentamila,00) costituisce comunque il limite massimo del rimborso spese dovuto all'EAP;

Il Soggetto partner non avrà nulla in più a pretendere nei confronti dell'Ente nel caso in cui presentasse una rendicontazione delle spese globalmente sostenute superiore alla somma di € 30.000,00 (Euro Trentamila,00).

Le prestazioni erogate dall'ETS nell'ambito della convenzione devono essere a titolo gratuito. I rimborsi possono avere ad oggetto i soli costi dichiarati/fatturati, pagati e rendicontati, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili.

A titolo ordinatorio, sono riconosciute ammissibili quali spese ammesse a rimborso SOLO PER LA QUOTA PARTE RELATIVA AL SERVIZIO DI PROGETTO:

- spese di personale (rimborsi ai soci/volontari e retribuzioni a dipendenti/lavoratori autonomi) nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 17, 33 e 36 del Codice del Terzo settore.
Preliminarmente all'avvio del servizio, l'ETS comunicherà una lista contenente le condizioni e i limiti delle spese che l'ETS ammette a rimborso secondo il proprio regolamento o statuto.
I rimborsi ai soci/volontari e i contratti di lavoro dipendente o di prestazione del lavoratore autonomo, la cui documentazione a supporto dovrà prodursi in fase di rendicontazione, non possono prevedere costi o prestazioni orarie e/o giornaliere diverse da quanto strettamente funzionale all'oggetto della presente convenzione. In caso contrario, si procederà all'erogazione del rimborso solo per la quota parte.
- l'assicurazione obbligatoria di cui all'art. 18 del Codice del Terzo settore, quando non già assorbita da spese generali di funzionamento dell'ETS;
- le spese di noleggio a freddo di attrezzature e strumentazioni, funzionali ed essenziali alla corretta erogazione del servizio;
- spese per l'acquisto di beni (funzionali ed essenziali per il corretto svolgimento del servizio) per un importo complessivo non superiore a € 2.000,00 (Euro duemila,00). Preliminarmente all'avvio del servizio, l'ETS comunicherà una lista contenente ogni categoria di bene che, per le

caratteristiche del servizio, intende acquistare e non noleggiare.

Con riferimento ai beni acquistati (durevoli e di consumo), il loro acquisto in quantità ulteriore (che comunque dovrà rientrare entro il limite massimo della suddetta somma pari ad € 2.000,00) rispetto alla iniziale dotazione di postazione/personale prevista dalla presente Convenzione dovrà essere contestualizzato (motivato) dall'ETS con riferimento agli specifici accadimenti sopravvenuti (Es. Interventi di salvamento o soccorso, rottura di attrezzature).

Qualora taluna necessità di acquisti ulteriori come sopra descritti dovesse verificarsi, l'ETS provvederà entro 24 ore dall'evento a notificare per iscritto l'Ente Pubblico relazionando circa i motivi che hanno determinato il depauperamento del bene sostituito e la necessità della sua sostituzione.

A conclusione del servizio, i beni durevoli saranno consegnati all'Ente Pubblico, che ne acquisisce di diritto la proprietà in quanto ne avrà rimborsato il costo d'acquisto.

- altre spese, di carattere essenziale per il corretto svolgimento del servizio, per cui andrà chiesto espressamente, caso per caso, un assenso all'Ente Pubblico.

Non sono ammissibili le seguenti spese:

- *quantum* delle spese difforme da quanto previsto nella sezione del piano di spesa previsionale dell'Allegato B;
- spese escluse dagli ambiti ammessi o prive di assenso ove prescritto;
- spese generali di funzionamento dell'ETS;
- spese di rappresentanza e di mera liberalità di qualunque genere;
- qualsiasi spesa non strettamente funzionale alle esigenze del servizio di progetto.

Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Il rimborso dei costi indiretti è limitato alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione.

Il summenzionato rimborso potrà essere annullato o ridotto nei seguenti casi:

- qualora le spese rendicontate non fossero coerenti con le attività svolte, in sede di verifica amministrativo-contabile.

L'importo sarà inoltre ridotto proporzionalmente qualora dalla suddetta documentazione dovesse emergere la realizzazione parziale delle attività previste dalla proposta progettuale.

L'erogazione del rimborso spese di cui al presente articolo esaurisce gli oneri a carico dell'Amministrazione Comunale che non concederà quindi altri eventuali benefici che comportino una ulteriore spesa per l'Amministrazione Comunale in relazione alle attività contemplate in convenzione.

In ogni caso, la spesa è ammessa a rimborso solo se effettuata specificatamente per quanto attinente le attività di vigilanza e salvamento mare per la stagione balneare di riferimento e, in ogni caso, non già ammessa a rimborso da parte di altre amministrazioni pubbliche. In quest'ultimo senso, l'ETS, nel presentare la rendicontazione delle spese sostenute e la relativa richiesta di rimborso, dichiara implicitamente che per le medesime spese non ha presentato (e non lo farà in futuro) richiesta di rimborso ad altre P.A.

Art. 8 – Modalità di gestione

L'EAP provvede alla gestione delle attività di cui alla presente convenzione con proprie capacità organizzative. Garantisce che i soggetti inseriti nelle attività previste siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento del servizio e che siano coperti da assicurazione contro infortuni e malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa nonché responsabilità civile contro terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 18 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Gli oneri per tali assicurazioni, quando non già assorbiti da spese generali di funzionamento dell'ETS, sono riconosciuti tra i costi ammessi a rimborso di cui all'art. 7 del presente atto.

I volontari e/o in generale i soggetti incaricati rispondono del loro operato all'EAP, il quale è ritenuto unico responsabile degli impegni, dei compiti e delle azioni assunte. Il servizio andrà svolto con la

massima cura, diligenza, educazione, disponibilità e gentilezza nei confronti dell'utenza. Il personale si deve presentare in servizio con tenuta dignitosa e consona al luogo e con tesserino di riconoscimento da esporre comunque ben visibilmente all'utenza.

Per realizzare le finalità e gli obiettivi del progetto, l'EAP mette a disposizione le risorse umane proprie (volontari/soci, personale dipendente e/o prestatori di servizio, etc., operanti a qualunque titolo) e le risorse tecniche/strumentali e/o finanziarie individuate nella proposta progettuale. Il personale del Soggetto Attuatore, operante a qualunque titolo nelle attività, risponde del proprio operato. Il personale dell'ETS si impegna a rispettare il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62 del 16/04/2013, nonché il codice di comportamento integrativo del Comune di Acì Castello, pubblicato nel sito web istituzionale dell'Ente nella Sezione Amministrazione Trasparente. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere la convenzione, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave. Con la sottoscrizione della presente Convenzione il Soggetto Attuatore si impegna a rispettare tutte le vigenti norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro.

L'EAP si impegna a garantire, in caso di necessità, la sostituzione delle risorse umane con altre di pari competenza, professionalità ed esperienza, informandone tempestivamente il Comune, con la contestuale trasmissione dei relativi documenti di riconoscimento e di quelli attestanti il possesso del brevetto di salvamento mare di cui al D. M. 85/2024 in corso di validità. Tutto il personale svolgerà le attività con impegno e diligenza, favorendo a tutti i livelli una responsabile collaborazione in armonia con le finalità e gli obiettivi della presente convenzione, nonché della specifica natura giuridica del rapporto generato in termini di collaborazione.

L'ETS si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato e si impegna a dare immediata comunicazione delle interruzioni che, per qualsiasi motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni degli operatori.

L'Ente Pubblico è tenuto a comunicare immediatamente al responsabile nominato dall'ETS ogni evento che possa incidere sulla validità e prosieguo della presente convenzione.

Art. 9 – Responsabilità

L'EAP è responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento delle attività, con la conseguenza che il Comune è sollevato da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che possa loro derivare, direttamente od indirettamente, dalle attività della presente Convenzione.

L'ETS partner esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità diretta o indiretta per danni che dovessero derivare ad essa medesima e/o a terzi in conseguenza delle attività di cui alla presente convenzione. L'operatività o meno delle polizze assicurative non libera il contraente dalle proprie responsabilità, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia. L'ETS esonera altresì il Comune da qualsiasi responsabilità per tutti gli eventuali rapporti di natura contrattuale che l'ETS stesso dovesse instaurare per le finalità previste dalla convenzione.

Art. 10 – Coperture assicurative

In ogni caso, a tutela degli interessi pubblici del Comune, l'EAP provvede alla copertura assicurativa di legge delle risorse umane impiegate a qualunque titolo nelle attività di cui alla presente convenzione. L'EAP si impegna ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e la località dove è eseguito il servizio. Si impegna a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica previste per i dipendenti dalla vigente normativa. L'Amministrazione, in caso di violazione di quanto prescritto, previa comunicazione al soggetto attuatore dell'inadempienza emersa o denunciata dall'Ispettorato del Lavoro, INPS o Istituti assicurativi, potrà sospendere l'erogazione del rimborso previsto fino a quando non si sarà ufficialmente accertato che il debito verso i lavoratori e gli istituti assicurativi e previdenziali sia stato saldato, ovvero che la relativa vertenza sia stata conclusa. Per tale sospensione il soggetto attuatore non potrà opporre eccezione né avanzare pretese di risarcimento danni o interessi. Prima di provvedere al pagamento del

rimborso il Comune dovrà provvedere ad acquisire il documento di regolarità contributiva (DURC) ove l'EAP sia tenuto alla sua regolarità.

A garanzia dei rischi connessi alle attività, l'EAP ha prodotto le seguenti assicurazioni

- per infortuni, malattia e responsabilità civile dei volontari/soci stipulata in data n° presso con scadenza, con massimale di €

L'assicurazione di cui sopra è ammessa a rimborso solo se stipulata specificatamente per quanto attinente le attività di vigilanza e salvamento mare per la stagione balneare e l'iniziativa di riferimento, e non già riconducibile a spesa generale di funzionamento dell'ETS.

Art. 11 – Divieto di Cessione

È fatto divieto di cedere totalmente o parzialmente lo svolgimento delle attività, al di fuori degli eventuali rapporti di partenariato, individuati in sede di presentazione della proposta progettuale, pena la risoluzione della Convenzione e il risarcimento dei danni.

Art. 12 – Monitoraggio delle attività oggetto della convenzione

L'Amministrazione assicura il monitoraggio sulle attività svolte dall'EAP attraverso la facoltà di acquisire documentazione a ciò necessaria dall'EAP e di verificare, presso i siti di esecuzione del servizio, il perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività e strumenti, oggetto della Convenzione, riservandosi di apportare tutte le variazioni che dovesse ritenere utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate, senza che ciò comporti oneri diversi a carico dell'EAP, il quale si impegna ad apportare le variazioni richieste.

A tale proposito, le Parti danno reciprocamente atto che, nelle ipotesi di cui al punto che precede, potrà essere convocato il tavolo di co-progettazione per definire quanto necessario e/o utile; per le eventuali modifiche, non essenziali, si applica l'art. 11 della legge n. 241/1990 e ss. mm.

L'EAP, a conclusione del periodo bimestrale di servizio, procederà alla rendicontazione delle attività svolte, in modo che il Comune possa svolgere le attività di controllo ai sensi degli articoli 92 e 93 del Codice del terzo Settore. L'Amministrazione si riserva, in qualsiasi momento, di effettuare, mediante i propri uffici, verifiche e controlli atti ad accertare il rispetto degli obblighi contrattuali in materia di lavoro tipico e/o atipico nonché il regolare svolgimento delle attività oggetto della convenzione.

Art. 13 – Inadempimenti, sospensione e risoluzione

Nel caso in cui il Comune rilevi inadempienze da parte dell'EAP, la contestazione dell'inadempienza sarà effettuata per iscritto, con fissazione di un termine per il contraddittorio. A seguito della contestazione, nel caso in cui il contraddittorio non sia idoneo a giustificare l'operato dell'ETS e l'operato si protragga oltre 7 giorni dalla contestazione, il Comune può procedere alla risoluzione anticipata della presente convenzione, mediante idonea comunicazione con avviso di ricevimento. La presente convenzione può essere oggetto di risoluzione da parte del Comune qualora siano evidenziate carenze gestionali, tecniche, amministrative, contabili o che riguardino le coperture assicurative previste dall'art 18 del Dlgs 117/2017. La risoluzione è senza oneri a carico del Comune, se non con riferimento a quelli già definiti e derivanti dall'erogazione del rimborso dovuto delle spese sostenute, ridotto e/o limitato proporzionalmente alla minor durata del periodo di servizio.

Il Comune ha facoltà di sospendere la presente convenzione in qualsiasi momento, a seguito di idonea comunicazione munita di avviso di ricevimento e senza contraddittorio, nel caso di preminenti motivi di pubblico interesse ovvero per inadempienza o condotta attiva gravissime ed inescusabili da parte dell'ETS.

L'ETS, nel corso dell'esecuzione, qualora ritenga venire meno i requisiti necessari allo svolgimento in sicurezza delle attività oggetto della presente convenzione, deve chiederne la sospensione o risoluzione con comunicazione immediata e senza ritardo, adeguatamente motivata. In tale eventualità, il Comune riconoscerà all'ETS le spese fino a quel momento sostenute al netto di eventuali danni anche di immagine cagionati dall'ETS a danno del Comune. Nel caso di Sua responsabilità, l'ETS risponderà anche delle spese sostenute dal Comune a seguito della necessità di porre in essere, nel più breve tempo possibile, un

servizio equivalente.

A titolo ordinatorio, il Comune di Aci Castello si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente la convenzione, previo contraddittorio e comunicazione all'EAP, in caso di:

- scioglimento dell'ETS o del raggruppamento di ETS;
- mancata o inadeguata realizzazione di parti rilevanti del progetto oggetto di convenzione, o introduzione di rilevanti e non concordate modifiche alle attività previste dalla proposta progettuale;
- gravi o ripetute inottemperanze alle disposizioni pattuite in convenzione;
- destinazione degli spazi ad usi diversi da quelli assegnati;
- mancata copertura assicurativa;
- frode dimostrata dall'EAP in danno agli utenti, all'Amministrazione o ad altre ETS, nell'ambito dell'attività convenzionale;
- accertamento da parte delle competenti Autorità di reati o contravvenzioni di natura penale a carico di persone facenti parte delle ETS o loro aventi causa per fatti occorsi nell'ambito della attività della convenzione;
- grave danno all'immagine dell'Amministrazione, determinato dall'EAP, fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti.

Art. 15 – Spese

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico dell'ETS, che espressamente le assume. La presente convenzione sarà registrata esclusivamente in caso d'uso a cura della parte che vi abbia interesse.

Art. 16 - Norme Finali

In caso di controversia fra le parti, e nell'impossibilità di pervenire ad un accordo amichevole entro trenta giorni, ci si avvale del Foro di Catania, con esclusione di qualsiasi altro Foro.

La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 17 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia alle specifiche disposizioni di legge vigenti in materia e alle norme del Codice Civile in quanto applicabili.

Art. 18 – Privacy -Informativa ai Sensi dell'art 13 del Regolamento Ue Nr. 679/2016.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), il Comune di Aci Castello, in relazione ai dati personali di cui questo Ente entrerà nella disponibilità a seguito della presente procedura, al fine di dare esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati personali delle persone fisiche, con la presente informativa intende fornire le informazioni essenziali che permettono alle persone fisiche l'esercizio dei diritti previsti dalla vigente normativa.

TITOLARE: Comune di Aci Castello con sede in via Dante 28 – Aci Castello.

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO: l'Ufficio Cultura, Sport e Spettacolo in persona del Capo Servizio;

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI: a) finalità relative all'adempimento di un obbligo legale al quale il titolare del trattamento è soggetto; b) finalità necessarie ad accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali. Il conferimento dei Dati Personali per le finalità sopra elencate è facoltativo, ma il loro eventuale mancato conferimento potrebbe rendere impossibile riscontrare una richiesta o adempiere ad un obbligo legale a cui il titolare del trattamento è soggetto.

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO: necessità di disporre di dati personali per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento.

MODALITÀ D'USO DEI SUOI DATI PERSONALI: i dati personali potranno essere trattati a mezzo sia

di archivi cartacei che informatici e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate.

DESTINATARI: i dati saranno comunicati agli altri soggetti coinvolti nella procedura per le parti di rispettiva competenza.

TEMPO DI CONSERVAZIONE DEI DATI: i dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati, per il tempo in cui l'Ente è soggetto ad obblighi di conservazione previsti da norme di legge o regolamento.

DIRITTI DELL'INTERESSATO E CONTATTI: nei limiti previsti dalle norme applicabili tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono portatori di un interesse. L'interessato ha il diritto di conoscere chi sono i responsabili del trattamento, ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che la riguardano, accedere ai suoi dati, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al loro trattamento nei casi previsti dalla legge, proporre reclamo al Garante Privacy (www.garanteprivacy.it) per la protezione dei dati personali, richiedere la portabilità dei dati e far valere il diritto all'oblio.

Il Titolare del trattamento ha provveduto alla nomina del DPO, a cui si potrà rivolgere inviando comunicazione ai seguenti indirizzi pec e mail: protocollo@pec.comune.acicastello.ct.it; dpo@comune.acicastello.ct.it;

Letto, approvato, sottoscritto.

Aci Castello, lì _____

Per il Comune di Aci Castello

Il Dirigente dell'Area I n. q. di Legale Rappresentante

Ente Attuatore Partner

Il Legale Rappresentante